



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.9 del 15/09/2023

Protocollo

N.9131 del 21/09/2023

OGGETTO: Disposizioni relative all'obbligo di corretta conduzione degli animali ed all'obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell'igiene pubblica, per il rispetto dell'ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano

IL SINDACO

Premesso che

- sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie e delle piazze, si verifica l'abbandono, da parte dei proprietari/detentori, delle deiezioni dei cani;
- tali deiezioni rappresentano una condizione di estremo disagio per i pedoni che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
- i luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
- il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere tutelato;

Considerato che

- i cani devono sempre essere condotti, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola;
- è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida;
- come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio;
- i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale e stradale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione anche delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall'animale;
- è vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non devono imbrattare in alcun modo il suolo pubblico;

Ritenuto che

È necessario stabilire l'obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'articolo 50 del T.U.E.L.;
- il D.P.R. 08.02.54 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la legge n.281/1991 in materia di animali d'affezione;
- la legge 20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;
- la legge regionale n.2 del 07/02/2020 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12";
- l'art. 672 e 727 del codice Penale "Omessa custodia e malgoverno degli animali";
- la legge n.689/1981 "modifiche al sistema penale";
- l'art. 2052 del Codice civile "Danno cagionato da animali";

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di animali, nell'accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi e nelle zone destinate al verde pubblico:

- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni prodotte dagli animali;
- di munirsi di idoneo sistema di raccolta (paletta od altro oggetto) e di sacchetti monouso, adatti alla raccolta delle deiezioni solide degli animali e di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia delle deiezioni liquide degli animali;
- di esibire su richiesta della Pubblica Autorità i predetti beni di raccolta e pulizia;
- di depositare le deiezioni raccolte presso l'apposito contenitore comunale presente, ove immediatamente e facilmente raggiungibile.

SANZIONI

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle deiezioni canine. Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.

DISPONE

Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale e comunque a tutte le Forze di Polizia. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- al Comando della Polizia Locale;
- alla Prefettura di Brindisi;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di San Donaci;
- all'ASL Dipartimento Veterinario di Brindisi;

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune.

IL DIRIGENTE
Com. Vincenzo ELIA

Lì,

IL SINDACO
f.to MICCOLI Giancarlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1085

La presente Ordinanza Sindacale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente unitamente a quella del Sindaco per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addi 21/09/2023

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 21/09/23

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA